



COMUNE DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL  
D.L. N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0025 del 25/03/2019

## INDICE

|   |        |
|---|--------|
| Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....                           | pag. 3 |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....               | pag. 3 |
| Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda..... | pag. 3 |
| Articolo 4 – Importi dovuti.....                                    | pag.4  |
| Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....                 | pag. 5 |
| Articolo 6 – Diniego della definizione.....                         | pag. 5 |
| Articolo 7 – Sospensione dei termini processuali.....               | pag. 5 |
| Articolo 8 – Entrata in vigore.....                                 | pag.6  |

### **Articolo 1. Oggetto del regolamento.**

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

2. Per quanto non espressamente regolamentato restano applicabili le disposizioni dell'articolo 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2018, n. 136.

### **Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata.**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto atti impositivi, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all'ente impositore entro la data del 24/10/2018. Per ente impositore si intende il Comune di Padova per quanto attiene l'Imposta comunale sugli immobili (ICI), l'Imposta municipale propria (IMU) e l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), ed, invece, AcegasApsAmga S.p.A con riferimento al tributo sui rifiuti (TARI).

2. Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente Regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

### **Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della domanda.**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o da AcegasApsAmga S.p.A, e resa disponibile a partire dal 1 aprile 2019 sui rispettivi siti istituzionali, può essere notificata tramite posta elettronica certificata o con raccomandata A/R oppure consegnata a mano.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

#### **Articolo 4. Importi dovuti.**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. La definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta, nel caso in cui l'ente impositore risulti vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, ovvero in caso di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale;
- il 90% dell'imposta, se il ricorso pendente è iscritto nel primo grado di giudizio, ossia è già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio;
- il 40% dell'imposta, se l'ente impositore è risultato soccombente nella pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale;
- il 15% dell'imposta, qualora l'ente impositore sia risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale.

2. In caso di soccombenza reciproca nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, l'importo dell'imposta dovuta è pari al 100% per la parte di atto impositivo confermata dalla pronuncia, e pari al 40% o al 15% per la parte di atto impositivo annullato, a seconda che si tratti di pronuncia di primo o secondo grado.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% dell'imposta dovuta.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

#### **Articolo 5. Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con il pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4 o della prima rata. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data di versamento.

2. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

#### **Articolo 6. Diniego della definizione.**

1. L'ente impositore notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

#### **Articolo 7. Sospensione dei termini processuali.**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente Regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data del 24 ottobre 2019 e il del 31 luglio 2019.

**Articolo 8. Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.